

003279



*Ministero del Lavoro della Salute  
e delle Politiche Sociali*

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti  
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario  
Ufficio VIII

LEGA ANTIVIVISEZIONE (LAV)

Sede nazionale

Via Piave 7

00187 Roma

Fax 06 4461 326

[info@lav.it](mailto:info@lav.it)

Ministero della Salute

0018130-P-13/10/2009

DGSA



51919926

Oggetto : scambi comunitari di cuccioli.

Si fa riferimento alla Vs lettera del 23 settembre 2009 concernente il comunicato diffuso in data 26 agosto da Federfauna che riprende, e commenta, un messaggio (e-mail) del dottor Presutti dello scorso 6 agosto, circa l'oggetto, inviato esclusivamente agli UVAC e contenente indicazioni operative in merito ai controlli a destino nei confronti delle partite di cuccioli introdotte in Italia.

Questa Direzione Generale ha già provveduto ad inviare alla Federfauna una nota nella quale, oltre a sottolineare quanto effettivamente rappresentato agli UVAC, si rileva l'inopportunità dei tentativi di interpretazione delle indicazioni sanitarie ( non indirizzate, peraltro, alla stessa Associazione) che possono determinare, anche non volendo, la predisposizione di comunicati inesatti e fuorvianti rispetto al significato delle indicazioni medesime non favorendo, in questo modo, la necessaria e auspicabile collaborazione tra le parti interessate alla materia, funzionale, soprattutto, alla tutela del benessere e della salute degli animali.

E' stato pertanto richiesto contestualmente alla Federfauna di rettificare il proprio comunicato.

Tutto ciò evidenziato appare opportuno porre chiarimenti anche a codesta LAV circa le indicazioni sanitarie di cui trattasi.

Queste concernono specificamente l'esecuzione dei controlli a seguito di precedenti riscontri di non conformità circa gli esiti delle titolazioni degli anticorpi post vaccinali nei confronti del virus della rabbia: ossia riguardano soltanto le azioni da espletare in riferimento all'applicazione dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 28/93 con riferimento ai 5 successivi controlli per le stesse provenienze.

E' palese che le indicazioni di cui trattasi non intendono, né potrebbero, entrare nel merito delle modalità degli scambi e non pregiudicano in alcun modo le attività dei controlli fissati al di fuori dello specifico contesto rappresentato.

Resta fermo pertanto, e rientra precipuamente, ai sensi della normativa comunitaria, nelle responsabilità delle Autorità dei Paesi speditori dei cuccioli, che tali animali destinati ad essere introdotti in Italia devono essere stati sottoposti all'intero protocollo vaccinale nei confronti della rabbia, debitamente attestato nelle documentazioni di scorta, prima della loro movimentazione.

Resta altrettanto ferma, per quanto sopra affermato, la possibilità da parte delle Autorità sanitarie competenti di programmare e predisporre controlli a sondaggio ( non sistematici e non discriminatori) per quelle partite di cuccioli per le quali sia attestata, nella documentazione di scorta, la esaustiva esecuzione dei protocolli vaccinali.

Quanto sopra è stato più volte ricordato alle richiamate Autorità .

Distinti saluti.

(l. presunti)

DIRETTORE GENERALE

*Luca Ferri*